

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 16 LUGLIO 2013

N. 97



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

| |
|-----------------|
| SOMMARIO |
|-----------------|

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 maggio 2013, n. 960

Cont. n. 504/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 5279/07 R.G.N.R. - n. 1147/12 stralcio dal 1381/08 R.G. G.I.P. (dott.ssa Volpe) Tribunale di Trani a carico di ZANELLA ANTONIA SAVERIA. + Altri 2 Nomina procuratore e difensore esterno avv. Carmine Di Paola e avv. Antonella Loffredo difensore interno. Ratifica.

Pag. 23572

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 2013, n. 961

Cont. n. 1373/07/GA - Tribunale Lecce - Sez. Lavoro - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. De Leo Antonio c/ Regione Puglia. Competenze professionali. Avv. Pierluigi Dell'Anna. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 23573

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 2013, n. 962

Cont. n. 2623/07TR - Tribunale di Foggia - F.lli Di Domenico c/ Regione Puglia. Insinuazione tardiva ex art. 101 L.F. fallimento rg. 55/06. Competenze professionali avv. Gianluca Armigero(Studio Associato). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 23575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 2013, n. 963

Cont. n. 2182/07/SI - Recupero crediti in danno del Fallimento Impresa Edilizia SICEL S.r.l di Barletta. Competenze professionali avv. Gianluca Armigero (Studio Associato). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 23576

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 2013, n. 964

Cont.n. 553/08/GR- Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza del T.A.R. Puglia sede di Bari n. 239/08. Mediasan S.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Giacomo Valla. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 23578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 2013, n. 965

Cont. n. 1530/99/CO - T.A.R. Bari - Taccardi Sante e Paciolla Antonio c/ Regione Puglia. Ricorso per annullamento delibera consiliare n. 379/99. Competenze professionali avv. Aldo Loiodice (Studio Associato). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 23579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 maggio 2013, n. 966

Cont. 546/12/GA competenze professionali Avv. Ettore SBARRA, difensore Regione. Riconoscimento debito - Rettifica variazione al bilancio ex D.G.R. 595/2013.

Pag. 23581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 maggio 2013, n. 997

Cont. 2060/12/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 7536/06 r.g.n.r. - n. 9080/08 Rg. GIP. Tribunale di Bari - a carico di BUONAMICO LUCIA altri 50. Nomina procuratore avv. Antonella Loffredo, difensore interno.

Pag. 23582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
giugno 2013, n. 1040

Cont. 233/013/CA. Tribunale Regionale Acque Pubbliche Napoli. Consorzio di Bonifica Montana del Gargano c/ Sea Garden Club s.r.l. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 23585

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
giugno 2013, n. 1042

Cont. 814/11/FR A. A. c/ Regione Puglia. Arbitrato. Autorizzazione dell'Avvocato all'accettazione della proroga del termine per il deposito del lodo al 30.04.2014.

Pag. 23586

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
giugno 2013, n. 1043

Cont. 624/13/FR - TAR Puglia Sez. di Lecce - L.P. di L.C. & C. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Pag. 23587

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1045

Cont. 1423/011/FR Consiglio di Stato. Appello avverso sentenza TAR Puglia, sede di Bari n. 75 del 23/1/2013. C.A.S.I. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina del difensore, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Pag. 23588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1046

Cont. 482/13/L Ricorso straordinario della Regione Puglia al Capo dello Stato per l'annullamento del decreto del MATTM n. 31419 del 21/12/2012. Ratifica nomina legale esterno avv. Luciano Martucci.

Pag. 23589

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1047

Cont. 3045/07/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. BIANCO Rodolfabio c/Regione Puglia. Appello avverso sent. 13611/10 del Tribunale Bari sez. Lavoro. Resistenza. Ratifica mandato avv.ti Nicola COLELLA e Lucrezia GAETANO, legali Regione.

Pag. 23590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1048

Cont. 396/13/GR. TAR Puglia sede di Bari - AMPLIFON s.p.a. c/ Regione Puglia. Ratifica nomina legale esterno avv. Gennaro Notarnicola.

Pag. 23592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2013, n. 1100

Cont. 98/12/SI - Tribunale Civile di Bari - Sez. distaccata di Altamura - Sig. S.P. c / Regione Puglia. Ratifica Incarico all'Avv. Giovanni Sivo - Legale interno.

Pag. 23593

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1113

Cont. n. 941/11/LO. Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale dott. Doronzo Ruggiero in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 23594

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1114

Cont. 478/97/FR - TAR Bari - Ferrovie del Gargano s.r.l. c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Cipriani (legale esterno), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 23595

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1115

Cont. 2265/07/SI - Tribunale di Bari - APIM c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Francesca RICCIO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 23597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1116

Cont. 1960/06/CA - Tar Puglia sez. Lecce - Lanzillotti Maria Rosaria c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Francesca RICCIO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 23598

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1117

Cont. 610/09/L - Tar Puglia Bari - Italcave spa c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Marco LANCIERI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 23600

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1118

Cont. n. 27/96/S/TR/SH/SI-Tribunale di Bari- Gea Immobiliare S.p.a. c/ Regione Puglia. Competenze professionali C.T.U. rag. Mario Lucafò. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Pag. 23602

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1121

Cont. 196/79/MO - L Corte di Appello di Lecce. B.G. c/ Regione Puglia. Impugnazione sentenza del Tribunale di Lecce n. 790/2012. Ratifica nomina legale esterno avv. Giampietro Rossiello.

Pag. 23603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1123

Cont. 621/13/SI - Corte di Appello di Bari - Regione Puglia c/ Sig. L.V. altri. Ratifica Incarico all'Avv. Giovanni Sivo - Legale interno.

Pag. 23604

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1144

Contt 1912-1913-1914/04/DL - Vitone +altri c/ Comune di Bari. Regione Puglia - Ministero Beni ed Attività Culturali - Sud Fondi srl. Cont. 3357/04/dl Gestim srl c/ comune Bari. Regione Puglia - Ministero Beni ed Attività Culturali - Sud Fondi srl Cont. 28/05/dl. Cap-pabianca comune Bari. Regione Puglia - Ministero Beni ed Attività Culturali - Sud Fondi srl Corte Appello Bari. Ratifica incarichi difensivi.

Pag. 23605

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1160

Cont. 874/08/B-FO - Tribunale di Brindisi Sez. Lavoro - Albano Guglielmo c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Vittoria Rosato, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 23607

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1161

Contt. 25, 26, 27, 40, 101, 102, 103, 104, 202, 263, 264, 404, 490, 697/08/DL Trib Brindisi - Martucci 13 c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Colomba VALENTINI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 23608

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1162

Cont. 1282/06/FR - Tar Puglia sez. Lecce - Lido Oasis c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Anna DEL GIUDICE, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 23610

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1163

Cont. 339/95/CO - Consiglio di Stato - Ricerche Radiologiche s.r.l. c/Regione Puglia - Prof. Avv. Luciano GAROFALO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 23612

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1166

Cont. 682/13/CA. Tar Bari. Ordine Dottori A. e F. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Pag. 23613

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1167

Cont. 693/13/CA. Tar Bari. C. s.r.l. altri c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Pag. 23615

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1168

Cont. 727/13/CA. Tar Bari. CAA L.P. 2 c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Pag. 23616

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2013, n. 960

Cont. 504/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 5279/07 R.G.N.R. - n. 1147/12 stralcio dal 1381/08 R.G. G.I.P. (dott.ssa Volpe) Tribunale di Trani a carico di ZANELLA ANTONIA SAVERIA. + Altri 2 Nomina procuratore e difensore esterno avv. Carmine Di Paola e avv. Antonella Loffredo difensore interno. Ratifica.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue la Vice presidente Barbanente.

In data 2 luglio 2012 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, l'avviso di fissazione di udienza preliminare, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, relativo al procedimento penale n. 5279/07 R.G.N.R. - n. 1147/12 stralcio dal 1381/08 R.G. G.I.P. (dott.ssa Volpe), pendente dinanzi al Tribunale di Trani, nei confronti dei sigg.:

- 1) ZANNELLA ANTONIA SAVERIA (nata in Venezuela il 26/02/1960);
- 2) RISOLO PASQUALE LEONARDO (nato a Bari l'11/06/1966);
- 3) PETRONELLI SERGIO (nato a Cassino il 19/5/55);

La richiesta di rinvio a giudizio, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 21 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti degli imputati, soci amministratori e dipendenti della Casa di Cura "Villa Giustina" che riguardano in particolare reati che vanno dalla truffa alla falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico alla falsità materiale commessa dal pubblico uffi-

ciale in certificati o autorizzazioni alla appropriazione indebita in ambito sanitario.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, in conformità al parere ex art. 4

comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, il Presidente della Giunta Regionale, ravvisando la necessità della costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nel procedimento suindicato, con proprio provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 42 lettera f. dello Statuto regionale, salvo ratifica della Giunta regionale, provvedeva in data 5 giugno 2012, in via d'urgenza, a conferire, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato regionale Antonella Loffredo e all'avv. esterno Carmine Di Paola, del libero Foro di Trani.

Si da atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1985 del 16/10/2012, per un importo forfetario predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a € 10.405,39 comprensivo di IVA e CAP, oltre le spese vive che saranno rimborsate e solo se adeguatamente documentate, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato Coordinatore e il professionista officiato;

Per il legale interno, invece alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati.

Dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta per la difesa dell'Ente con il conferimento dei prefati avvocati

(Valore della controversia: particolare interesse Servizio di Spesa: Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 10.405,39, comprensiva di IVA, CAP e spese, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del

bilancio in corso.

- L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.121,62, IVA e CAP inclusi.
- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
- Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale, secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

La Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, ora per allora, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto autorizzare la costituzione di parte civile nel suddetto procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Trani nei con-

fronti dei Sigg: 1) ZANNELLA ANTONIA SAVERIA (nata in Venezuela il 26/02/1960) 2) RISOLO PASQUALE LEONARDO (nato a Bari l'11/06/1966); 3) PETRONELLI SERGIO (nato a Cassino il 19/5/55), a mezzo dei difensori, avv. Antonella Loffredo ed avv. Carmine Di Paola;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 961

Cont. n. 1373/07/GA - Tribunale Lecce - Sez. Lavoro - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. De Leo Antonio c/ Regione Puglia. Competenze professionali. Avv. Pierluigi Dell'Anna. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il dipendente regionale Sig. De Leo Antonio impugnava l'ordinanza del 05/08/2007 con la quale il giudice del Lavoro di Lecce aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. che aveva ad oggetto il provvedimento di proroga dell'affidamento alla sig.ra Val-lone Palmina della Posizione Organizzativa di Economo-Contabile e Giurico-Amministrativa di Lecce;
- con deliberazione n. 1801 del 30/09/2008 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in data

07/07/2008 dal Presidente all'avv. Pierluigi Dell'Anna deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi;

- con ordinanza del 17/07/2008, depositata in data 08/08/2008, il Tribunale adito rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- l'avv. Dell'Anna, avendo esaurito la propria attività, con nota del 05/09/2008 acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 11/09/2008 Prot. n. 11/L/20600, chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 2.342,98, al lordo di ritenuta d'acconto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 1.885,57, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto percepito;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv Dell'Anna non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale n. 876/2008), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 1.885,57 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.885,57 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 1.885,57 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Pierluigi Dell'Anna si provvederà con successiva

determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 1.885,57, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pierluigi Dell'Anna;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 1.885,57 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012 art.12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge

27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 962

Cont. n. 2623/07TR - Tribunale di Foggia - F.lli Di Domenico c/ Regione Puglia. Insinuazione tardiva ex art. 101 L.F. fallimento rg. 55/06. Competenze professionali avv. Gianluca Armigero(Studio Associato). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con nota prot. n.2348/2007 l'Assessorato Assetto del Territorio -Settore Edilizia residenziale pubblica - rappresentava, sulla scorta dell'avvenuto fallimento dell'impresa F.lli Di Domenico s.n.c., la necessità di insinuarsi al passivo della massa fallimentare della citata ditta per il recupero delle somme liquidate per la realizzazione degli immobili ERP nel Comune di Sannicandro Garganico;
- con provvedimento n. 2181 del 17/11/2009 la G.R.,ratificando il mandato difensivo conferito in data 31/07/2009 dal Presidente all'avv. Gianluca Armigero, deliberava di avviare le suddette procedure;

- all'udienza del 01/12/2009 tenutasi dinanzi al G.D. dott. R.Gentile del Tribunale di Foggia, il credito vantato dalla Regione,ascendente ad € 166.636,37, veniva ammesso in via chirografica;
- L'Avv. Armigero, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 19/01/2010 nota specifica, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, di € 2.454,59;
- con nota del 02/07/2012, acclarata al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 10/07/2012 con il n.11/L/13274, il professionista comunicava la propria disponibilità alla riduzione del 10% sull'importo spettante, subordinata alla celerità di pagamento;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella, anche a seguito della riduzione richiesta, è stata rideterminata nel minore importo di € 2.057,63, al lordo di ritenuta d'acconto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Armigero recava l'autorizzazione all'impegno della presumibile spesa complessiva di € 3.047,54, di cui € 2000,00 a titolo di acconto, liquidato con atto dirigenziale n.1198/2009;

rilevato che con il citato atto dirigenziale si provvedeva ad impegnare l'importo di € 1.047,54 sul cap. 1312 bil. 2009, divenuto residuo passivo perento;

si ritiene necessario, pertanto, che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 1.010,09 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2013-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.057,63 si provvede:

- per l'importo di € 1.047,54(res.pass.perento) con reiscrizione sul cap.1312 del bilancio in corso, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110045;
- per l'importo di € 1.010,09 mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
 - alla reiscrizione ed all'impegno del residuo passivo perento di € 1.047,54 sul cap. 1312 del bilancio in corso;
 - all'impegno della spesa di € 1.010,09 sul cap. 1312 del bilancio corrente;
 - alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.057,63 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore dell'avv. Armigero;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di € 2.057,63 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Gianluca Armigero;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.057,63, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 46/2012 art.12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 963

Cont. n. 2182/07/SI - Recupero crediti in danno del Fallimento Impresa Edilizia SICEL S.r.l di Barletta. Competenze professionali avv. Gianluca Armigero (Studio Associato). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- l’Ufficio del Contenzioso di Bari, con nota n. 3942/2007, invitava l’Avvocatura Regionale ad attivare le procedure di insinuazione tardiva nel fallimento della Ditta Edil.S.I.C.E.L. S.r.l. di Barletta, al fine di recuperare il credito regionale di € 8.043,49 derivante dal finanziamento ex L.R. 18/84 per l’anno 1985;
- con provvedimento n. 1440 del 18/09/2007 la G.R.,ratificando il mandato difensivo conferito in data 12/07/2007 dal Presidente all’avv. Gianluca Armigero, deliberava di avviare le suddette procedure;
- all’udienza del 06/02/2009, tenutasi dinanzi al G.D. dott. G. Catalani del Tribunale di Trani, il credito vantato dalla Regione veniva ammesso in via chirografica;
- L’Avv.Armigero, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 19/02/2009 nota specifica, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d’acconto ed al netto dell’acconto percepito, di € 697,77;
- con nota del 02/07/2012, acclarata al protocollo dell’Avvocatura Regionale in data 10/07/2012 con il n.11/L/13274, il professionista comunicava la propria disponibilità ad effettuare la riduzione del 10% sull’importo spettante, subordinata alla celerità di pagamento;
- a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell’Avvocatura, la suddetta parcella, anche a seguito della riduzione richiesta, è stata rideterminata nel minore importo di € 524,88, al lordo di ritenuta d’acconto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all’Avv.Armigero non recava l’autorizzazione all’impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell’acconto liquidato con atto dirigenziale n.577/2007)), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l’importo di € 524,88 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2013-in ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conse-

quenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di € 524,88 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impingua-mento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 524,88 (al lordo di ritenuta d’acconto ed al netto degli acconti erogati) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O.”Liquidazione Spese Legali” e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione,che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di € 524,88, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Gianluca Armigero;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 524,88, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 964

Cont.n. 553/08/GR- Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso ordinanza del T.A.R. Puglia sede di Bari n. 239/08. Mediasan S.r.l. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Giacomo Valla. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- la società Mediasan s.r.l., in data 28/08/2008 notificava ricorso cautelare in appello innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Puglia sede di Bari n. 239/2008, con la quale era stata respinta l'istanza cautelare proposta avverso la nota della ASL BA prot. n. 19203/2008 avente ad oggetto la pubblicizzazione dei posti letto residui rispetto allo standard previsto dalla Regione Puglia, nonché la delibera ASL BA n. 133/2008 e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- con deliberazione n. 2245 del 26/11/2008 la G.R., atteso l'esito favorevole del giudizio di primo grado, ratificando il mandato difensivo conferito in data 16/09/2008 dal Presidente all'avv. Giacomo Valla, deliberava di costituirsi nel giudizio cautelare di che trattasi;
- con ordinanza n. 5324/2008 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -Sezione Quinta- respingeva l'appello;
- l'avv. Valla, avendo esaurito la propria attività, con nota del 14/10/2008, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale in data 17/11/2008 Prot. n. 11/L/24041, chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 3.332,34, al lordo di ritenuta d'acconto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di € 2.059,48, al lordo di ritenuta;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Valla non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con atto dirigenziale n. 1160/2008), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l'importo di € 2.059,48 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte

dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.059,48 a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.059,48 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto) a favore dell'avv. Giacomo Valla si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770 /2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di €2.059,48, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Giacomo Valla;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.059,48 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 965

Cont. n. 1530/99/CO - T.A.R. Bari - Taccardi Sante e Paciolla Antonio c/ Regione Puglia. Ricorso per annullamento delibera consiliare n. 379/99. Competenze professionali avv. Aldo Loiodice (Studio Associato). Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese

legali” e confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso al T.A.R. Bari, i sigg. Taccardi Sante e Paciolla Antonio chiedevano l’annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 379/99 del Consiglio Regionale, nella parte in cui, nell’ambito del riordino della rete ospedaliera, prevedeva la soppressione di n. 62 posti letto nell’ospedale civile di Canosa di Puglia;
- con provvedimento n. 1123 del 03/08/1999 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in data 06/05/99 dal Presidente all’avv. Aldo Loiodice, deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi;
- il T.A.R. Puglia, Sede di Bari, -Sezione Prima- con ordinanza n. 120 del 10/07/2008 dichiarava interrotto il giudizio a norma dell’art. 299 c.p.c. (a causa del decesso del Sig. Taccardi);
- L’Avv. Loiodice, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 04/11/2008 nota specifica, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d’acconto, di € 12.301,38;
- a seguito dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell’Avvocatura, la suddetta parcella, è stata rideterminata nel minore importo di € 2.748,95, al lordo di ritenuta d’acconto;

considerato che il provvedimento di ratifica incarico all’Avv. Loiodice non recava l’autorizzazione all’impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell’acconto di £ 1.630.000 = € 841,82 oltre C.A.P. e I.V.A., già liquidato);

- si ritiene necessario, pertanto, che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per l’importo di € 2.748,95 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2013-in ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di € 2.748,95 si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.748,95 (al lordo di ritenuta d’acconto ed al netto dell’acconto erogato) a favore dell’avv. Loiodice (Studio Associato);
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. ”Liquidazione Spese Legali” e dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.748,95 al lordo di ritenuta d’acconto ed al netto dell’acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell’avv. Aldo Loiodice;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.748,95, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 966

Cont. 546/12/GA competenze professionali Avv. Ettore SBARRA, difensore Regione. Riconoscimento debito - Rettifica variazione al bilancio ex D.G.R. 595/2013.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 2712 del 14/12/2012, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'Avv. Ettore Sbarra per la costituzione, nel giudizio dinnanzi al Trib di Bari sez.

Lavoro promosso ex art. 414 c.p.c. dal sig. Giuseppe Colapietro nella qualità di dipendente regionale.

(Valore della controversia: € 18.794,44; Settore di spesa: Avvocatura)

- La predetta deliberazione n. 2712/2012 disponeva di assumere l'impegno di spesa e liquidare, in favore del prefato Legale, un acconto per il giudizio de quo.
- Causa l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2012 non è stato possibile assumere l'impegno di spesa pari a € 2.500,00 ancorché liquidare e pagare l'acconto pari a € 1.250,00 previsto nella suddetta delibera di Giunta Regionale 2712/2012.
- Con la D.G.R. 595 del 11/04/2013, la Giunta Regionale ha riconosciuto il debito nei confronti del predetto Legale esterno, per l'importo di € 12.458,16 al lordo degli oneri e ritenute di legge, in ossequio alla deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- A seguito di ulteriori verifiche, ai fini della predisposizione della determinazione di liquidazione, si è rilevato necessario rettificare l'importo del debito da riconoscere in € 2.500,00 compreso CAP, IVA, ritenuta fiscale, perché tale è l'importo dei compensi predefinito con l'Avvocato officiato ed autorizzato con la D.G.R. 2712 del 14/12/2012 si rettifica altresì la sezione adempimenti contabili nella parte in cui risulta inserito erroneamente il nominativo dell'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi in luogo di quello corretto dell'avv. Ettore Sbarra.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda alla rettifica della variazione del bilancio 2013 connessa al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali suddette, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- La variazione al bilancio autorizzata con la delibera della Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2013 è rettificata nel minore importo di €

2.500,00 invece dell'originario importo pari ad € 12.458,16 prelevato, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di rettificare l'importo del debito fuori bilancio riconosciuto con la DGR 595/2013, quale compenso professionale, relativo all'attività defensionale per il Cont. 546/12/GA, predefinito con l'avv. Ettore Sbarra da € 12.458,16 a € **2.500,00**;
3. di provvedere alla rettifica delle scritture contabili, relative alla variazione di bilancio, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di rettificare altresì la sezione adempimenti contabili della DGR 595/2013 nella parte in cui risulta inserito erroneamente il nominativo dell'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi in luogo di quello corretto dell'avv. Ettore Sbarra;

5. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a rettifica della deliberazione 595/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2013, n. 997

Cont. 2060/12/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 7536/06 r.g.n.r. - n. 9080/08 Rg. GIP. Tribunale di Bari - a carico di BUONAMICO LUCIA altri 50. Nomina procuratore avv. Antonella Loffredo, difensore interno.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura *ad interim*, riferisce quanto segue la V. presidente Barbanente:

In data 17 gennaio 2013 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, relativo al procedimento penale n. 7536/06 r.g.n.r. n. 9080/08 Rg.GIP, pendente dinanzi il Tribunale di Bari, nei confronti dei sigg.:

1. BUONAMICO Lucia (nata a Bari il 4 marzo 1949);
2. RITELLA Francesco (nato a Putignano il 5 agosto 1973);

3. TEDESCO Alberto (nato a Bari l' 8 aprile 1949);
4. MORLACCO Mario (nato a Lucera l' 11 marzo 1948);
5. LOPARCO Leonardo (nato a Bari il 9 giugno 1945);
6. CARELLA Francesco (nato a Manfredonia il 27 maggio 1951);
7. COLONNA Angelo Rocco (nato a Putignano il 9 febbraio 1968)
8. CUPERTINO Giuseppe (nato a Gioia del Colle il 20 giugno 1967);
9. DADDABBO Giovannantonio (nato a Sammichele di Bari il 16 maggio 1946);
10. DE GIORGI Salvatore (nato a Castrignano del Capo il 26 febbraio 1950);
11. DE GIORGI Maria Stella (nata a Bari il 24 agosto 1979);
12. DE PASCALE Silvio (nato a Troia il 14 ottobre 1950);
13. DI TARANTO Zaccaria Aurelio (nato a Deliceto il 2 febbraio 1952);
14. FACCIOLLI Pasquale (nato a Padova il 23 aprile 1953);
15. IANNUCCI Giovanni (nato ad Apricena il 18 novembre 1953);
16. MANCINO Antonio (nato a Sammichele di Bari il 27 gennaio 1962);
17. MASSARO Domenico (nato ad Andria il 11 febbraio 1956);
18. MASTRONUZZI Luigi (nato a Massafra il 11 febbraio 1955);
19. MATERA Riccardo (nato ad Andria il 24 dicembre 1959);
20. MURRO Matteo (nato a Conversano il 1° gennaio 1949),
21. MY Domenico (nato a Martano il 15 gennaio 1952);
22. MY Giovanni (nato a Maglie il 21 luglio 1977);
23. PELLEGRINO Piernicola (nato a Bari il 29 marzo 1950);
24. POLLICE Francesco (nato ad Andria il 20 dicembre 1954);
25. RIZZI Roberto (nato a Taranto il 09 ottobre 1963);
26. SANPAOLO Pasquale (nato a San Giovanni Rotondo il 27 settembre 1947);
27. SANTAMATO Michele (nato a Bari il 19 aprile 1974);
28. TAMMA Fulvia (nata a Bari il 17 maggio 1950);
29. VINCENZI Paolo (nato a Mantova il 7 novembre 1962);
30. PALLOTTA Graziano Antonio (nato ad Altamura il 31 marzo 1966);
31. FANELLI Gioacchino (nato a Mottola il 18 giugno 1970);
32. COLAIANNI Giovanni (nato a Bari il 25 giugno 1960);
33. CAPPIELLO Mario (nato a Conversano il 14 giugno 1946);
34. IMPEDOVO Giuseppe (nato a Putignano il 24 agosto 1951);
35. NARDONE Giovanni (nato a Putignano il 9 luglio 1945);
36. CARRIERI Giuseppe (nato a Conversano il 10 gennaio 1970);
37. LONGO Francesco (nato a Putignano il 10 gennaio 1970);
38. PANSINI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953);
39. CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948);
40. LIPPOLIS Francesco (nato a Bari il 5 maggio 1954);
41. RIGNANESE Libero (nato a Manfredonia il 14 luglio 1944);
42. LOFANO Bartolomeo (nato a Conversano il 18 giugno 1953);
43. D'ALESSANDRO Giovanni (nato a Conversano il 12 marzo 1942);
44. TELESFORO Paolo Giulio (nato a Foggia il 2 agosto 1949);
45. RUBINO Elio (nato a Bari il 24 ottobre 1972);
46. PAGANINI Max (nato a Ferrara il 18 marzo 1948);
47. MORRA Giovanna Angela (nata a Foggia l' 11 aprile 1955);
48. KENTRON s.r.l. (sede in Putignano, viale Europa, loc. San Pietro Piturno, in persona dell'amministratore unico/legale rappresentante

- protempore TANNIOIA Francesco Paolo, (nato a Foggia l' 8 ottobre 1954);
49. S.P.G.S. s.r.l., sede in Bari, via Mauro Amoruso n. 25/A, in persona del legale rappresentante protempore SANTAMATO Michele (nato a Bari il 19 aprile 1974);
50. CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA e NUOVA SAN FRANCESCO s.r.l., sede in Foggia al viale Europa n. 12, in persona del legale rappresentante protempore, DE PASCALE Silvio (nato a Troia il 14 ottobre 1950);
51. G.V.M. GRUPPO VILLA MARIA s.p.a., sede in Lugo (Ravenna) al corso Garibaldi n. 11, in persona del legale rappresentante protempore SANSÀ VINI Ettore (nato a Forlì il 28 febbraio 1944);

La richiesta di rinvio a giudizio che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (n. 51 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti degli imputati - riguarda, in particolare, reati contro la Pubblica Amministrazione che vanno dalla falsità materiale commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici e da falsità commessa dai privati, dalla truffa, alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, alla estorsione, ecc. reati questi perpetrati ai danni dell'Ente Regione, deviando le finalità pubbliche e arrecando danni per l'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

Con delibera di Giunta Regionale n. 203 dell'11/02/2013, veniva autorizzata la costituzione di parte civile nei confronti dei suddetti imputati.

In data 17 maggio 2013, il GUP, dott. Roberto Olivieri Del Castillo, ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile proposta dall'Amministrazione regionale, per vizi di procedura tecnica.

Avendo alcuni degli imputati: MORLACCO Mario (nato a Lucera l' 11 marzo 1948); TAMMA Fulvia (nata a Bari il 17 maggio 1950) LONGO Francesco (nato a Putignano il 10 gennaio 1970) PANSINI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953) CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948) LIPPOLIS Francesco (nato a Bari il 5

maggio 1954), avanzato richiesta di rito abbreviato, è possibile, nei confronti di questi, nonché nei confronti di coloro che dovessero optare per il rito abbreviato, riproporre, sin d'ora la costituzione di parte civile della Regione (Cass. pen. Sez. III, Sent. (ud. 22062010 05102010, n. 35700).

Per coloro che non hanno chiesto il suddetto rito alternativo, la costituzione è altresì riproponibile alla prima udienza utile dopo il rinvio a giudizio.

Pertanto, ricorrendo evidenti motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006, espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento pen. n. 7536/06 r.g.n.r. n. 9080/08 Rg.GIP nei confronti degli imputati MORLACCO Mario (nato a Lucera l' 11 marzo 1948); TAMMA Fulvia (nata a Bari il 17 maggio 1950) LONGO Francesco (nato a Putignano il 10 gennaio 1970) PANSINI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953) - CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948) - LIPPOLIS Francesco (nato a Bari il 5 maggio 1954), e nei confronti di quegli imputati che dovessero successivamente chiedere il rito abbreviato, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla regione, conferendo la procura speciale e difesa tecnica all'avvocato Antonella Loffredo, dell'Avvocatura regionale.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006, n 18.

(Valore della controversia: particolare interesse Servizio di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

- Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale, secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

La V. Presidente relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la costituzione di parte civile del suddetto procedimento penale a mezzo del difensore avv. Antonella Loffredo nei confronti degli imputati MORLACCO Mario (nato a Lucera l' 11 marzo 1948); TAMMA Fulvia (nata a Bari il 17 maggio 1950); LONGO Francesco (nato a Putignano il 10 gennaio 1970); PANSINI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953); CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948); LIPPOLIS Francesco (nato a Bari il 5 maggio 1954) nonché nei confronti di quegli imputati che dovessero optare per il giudizio abbreviato;
- di conferire la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Antonella Loffredo;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- di dare atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che eventualmente saranno corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1040

Cont. 233/013/CA. Tribunale Regionale Acque Pubbliche Napoli. Consorzio di Bonifica Montana del Gargano c/ Sea Garden Club s.r.l. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato anche alla Regione Puglia, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha convenuto dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli la Sea Garden Club s.r.l. per sentir accertare e dichiarare la non congruità della somma di € 318,000,00 come calcolata a titolo di indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea nella relazione tecnica del 27/3/2012 depositata nella sede del Consorzio e, per l'effetto, determinare la giusta indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione che il Consorzio è tenuto a corrispondere in relazione ed a fronte dei fatti di causa alla Sea Garden Club, con ogni consequenziale pronuncia.
- Con nota prot. n. 12544 del 27/3/2013 il Servizio Lavori Pubblici ha ritenuto non utile costituirsi in giudizio stante l'interesse primario già tutelato dal Consorzio di Bonifica del Gargano Ente concessionario della Regione per l'esecuzione dei lavori di ripristino del torrente " La Teglia" in agro di Vieste.

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, non sussistere l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, giusta relazione del 30/4/2013 dell'avvocato incaricato del procedi-

mento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone la non costituzione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L.R. n. 18/06

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio promosso dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano contro la Sea Garden Club s.r.l. dinanzi al tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1042

Cont. 814/11/FR A. A. c/ Regione Puglia. Arbitrato. Autorizzazione dell'Avvocato all'accettazione della proroga del termine per il deposito del lodo al 30.04.2014.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- La società Astaldi s.p.a., con sede in Roma, in persona del Direttore Generale Italia, in proprio e quale mandataria della Associazione Temporanea di Imprese costituita con le mandanti Salvatore Matarrese s.p.a., Impresa Lalli s.r.l., Edili Putignano s.r.l., Italscavi s.p.a. e Strade Condotte s.p.a., in qualità di aggiudicataria definitiva, giusta delibera di G.R. 920 del 10.04.1998, dell'esecuzione dei lavori di costruzione del primo lotto della S.R. n. 6 della Murgia Centrale (tratto da Canosa a Minervino Murge) ha chiesto instaurarsi, con istanza del 19.05.2011, giudizio arbitrale al fine di ottenere la definizione di questioni controverse insorte, nel corso della realizzazione del primo lotto della suddetta strada, in materia di riconoscimento dei maggiori oneri economici da essa società sostenuti.
- Con l'istanza di arbitrato la società Astaldi ha nominato l'Avv. Paolo Carbone proprio arbitro.
- La Regione ha nominato il proprio arbitro, Prof. Avv. Giuseppe Tucci, con atto del 25.05.2011, a firma del Presidente della Giunta Regionale, ratificato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1317 del 13/06/2011.
- Successivamente le parti e, per la Regione il Presidente della Giunta Regionale, salvo ratifica della Giunta Regionale avvenuta con delibera n. 2689/2012, nel rispetto del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e delle successive norme che hanno fissato modalità e criteri di svolgimento dei procedimenti arbitrali, hanno, con atto del 10 maggio 2012, congiuntamente nominato quale terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del costituendo Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, nato a Ovada (AL), il 26/11/1947, C.F.: LPA PGD

47S26 G197A; domiciliato in Genova, V. SS Giacomo e Filippo n. 15.

- Il Collegio Arbitrale, costituitosi in data 26 giugno 2012, all'udienza del 31.10.2013, ha ravvisato la necessità che sia nominato un consulente tecnico in ragione della molteplicità degli aspetti tecnici che il giudizio presenta.
- Il Collegio arbitrale, inoltre, attesa l'estrema complessità della vicenda, ha invitato le parti a concedere una proroga al 30/04/2013 per il deposito del lodo arbitrale.
- Con nota raccomandata del 02/11/2012, il Prof. Luigi Volpe, in qualità di difensore della Regione nel suddetto giudizio arbitrale, nel comunicare, tra l'altro, l'immediata adesione alla proroga da parte dell'Avv. Ciani per la società ASTALDI, ha valutato ampiamente giustificata la richiesta di proroga del Collegio Arbitrale e per l'effetto ha chiesto di essere autorizzato ad accettare la richiesta di proroga del termine al 31.12.2013 per il deposito del lodo arbitrale.
- Con nota prot. AOO 064 20/11/2012 0052030 il Servizio Lavori Pubblici ha evidenziato che "*nulla ha da osservare circa la proposta di proroga del termine al 31/12/2013 per il deposito del lodo*".
- Il Collegio arbitrale, inoltre, con ordinanza del 19.03.2013 ha invitato le parti a concedere una ulteriore proroga al 30.04.2014 al fini del deposito del lodo arbitrale attesa l'estrema complessità della vicenda.
- Con nota dell'8/04/2013 il Prof. Avv. Volpe trasmetteva la suddetta ordinanza, ritenendo giustificata la richiesta di proroga del Collegio Arbitrale attesa la complessità dell'istruttoria.
- Con nota prot. n. AOO 064 0020479 del 21/05/2013 il Servizio Lavori Pubblici evidenziava la non sussistenza di impedimenti a concedere la proroga richiesta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale delibere di autorizzare il Prof. Avv. Luigi Volpe, in qualità di rappresentante e difensore della Regione Puglia nel suddetto giudizio arbitrale, ad accettare la richiesta di proroga al 30.04.2014 del termine per il deposito del lodo arbitrale

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare il Prof. Avv. Luigi Volpe, in qualità di rappresentante e difensore della Regione nel suddetto giudizio arbitrale, ad accettare la richiesta di proroga al 30.04.2014 del termine per il deposito del lodo arbitrale da parte del Collegio Arbitrale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1043

Cont. 624/13/FR - TAR Puglia Sez. di Lecce - L.P. di L.C. & C. c/ Regione Puglia. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Società "La Pineta" di Lupo Cosimo & C. ha chiesto al TAR Puglia Sez. di Lecce, l'accertamento previa concessione di idonea misura cautelare del proprio diritto ad ottenere la proroga sino al 31 dicembre 2020 (ex art. 1, comma 18, d.l. n. 194/09, convertito dalla l. n. 25/10 e successivamente modificato dall'art. 34 - duodecime, comma 1, d.l. n. 179/12 e dell'art. 1 comma 547, l. n. 228/12) del termine di durata della concessione demaniale marittima n. 7 del 24.4.2007, così come variata dall'autorizzazione n. 31 del 17.6.2011.

Il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_108-0008404 del 17.05.2013 ha escluso che la materia del contendere possa rientrare fra le funzioni riservate alla competenza regionale e ritiene non opportuna la costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, condividendo questo orientamento propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla Società "La Pineta" del Sig. Lupo Cosimo dinanzi al TAR Puglia Sez. di Lecce per le motivazioni contenute in narrativa;
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1045

Cont. 1423/011/FR Consiglio di Stato. Appello avverso sentenza TAR Puglia, sede di Bari n. 75 del 23/1/2013. C.A.S.I. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina del difensore, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 75/2013 del 23.1.2013 con cui il TAR Bari, III Sez., ha respinto il ricorso n. 1741/2011 e i successivi motivi aggiunti prodotti per ottenere l'annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti n. 167 del 05 agosto 2011, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi concernenti l'esecuzione del progetto 1° stralcio dell'asse di collegamento PRG ed in particolare del tratto tra le rotoioie Via Maestri del Lavoro e Quartiere San Paolo.

Considerata l'importanza della questione si ravvisa necessario resistere nel giudizio di che trattasi

al fine di ottenere il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza del TAR Bari e si ritiene, altresì, di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, il quale rinuncia ad ogni compenso professionale;

(Valore della controversia: € 40.000.000; Settore di Spesa: Trasporti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale attesa la rinuncia alle competenze professionali dell'Avvocato Coordinatore.

1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di resistere, per i motivi di cui in narrativa, nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 75/2013 dinanzi al Consiglio di Stato,
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1046

Cont. 482/13/L Ricorso straordinario della Regione Puglia al Capo dello Stato per l'annullamento del decreto del MATTM n. 31419 del 21/12/2012. Ratifica nomina legale esterno avv. Luciano Martucci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con Decreto Direttoriale MATTM n.31419 del 21/12/2012 e con il presupposto parere n.1122 del 14/12/2012, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale -VIA e VAS, notificati in data 08/01/2013, è stato espresso parere di esonero da VIA relativamente al progetto di "Attività di sostituzione della nave Firenze FPSO preordinato alla ripresa di attività concernenti la coltivazione dei pozzi del campo Aquilia, ubicato nell'offshore adriatico a circa 40 km ad est dalla costa pugliese di Brindisi "

Vista la nota prot. n.3281 del 29/3/2013 con cui il Servizio Ecologia ha espresso l'avviso di impugnare i suddetti atti, il Vice Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, in data 29/04/2013, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Luciano Martucci, nato a Bari il 28/9/1965.

Si dà atto che il mandato all'avv. Luciano Martucci è stato conferito in per un importo predefinito pari ad € 6.750,00, oltre IVA (€ 1.474,20) e CAP

(€270,00); il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore del 29/4/2013.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di impugnare i provvedimenti innanzi indicati.

(Valore della causa: indeterminabile intermedio aumentato del 25%; Settore di spesa: Servizio Ecologia).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.494,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 8.494,20 IVA (€ 1.474,20) e CAP (€ 270,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 650,00 per contributo unificato

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari al 30% dell'importo pattuito, ovvero ad € 2.548,26 IVA e CAP inclusi, oltre ad € 650,00 per contributo unificato, per un totale di € 3.198,26.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento Decreto Direttoriale MATTM n.31419 del 21/12/2012 e del presupposto parere n.1122 del 14/12/2012, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale -VIA e VAS a mezzo dell'avv. Luciano Martucci;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1047

Cont. 3045/07/B/GA. Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. BIANCO Rodolfabio c/Regione Puglia. Appello avverso sent. 13611/10 del Tribunale Bari sez. Lavoro. Resistenza. Ratifica mandato avv.ti Nicola COLELLA e Lucrezia GAETANO, legali Regione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il dott. Rodolfabio BIANCO con ricorso in appello alla Corte di Appello di Bari, ha chiesto

l'annullamento e/o la riforma della sent. n. 13611/2010, con cui il Giudice del Lavoro di Bari ha rigettato la domanda relativa alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato.

Ritenuto necessario resistere al ricorso in appello di cui sopra, per la conferma della sentenza del primo Giudice, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n° 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 06/02/2013 mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Nicola COLELLA e all'avv. Lucrezia Gaetano dell'Avvocatura Regionale.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di Spesa: Personale);

- Si dà atto che il mandato all' Avv. Nicola COLELLA è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad € 4.756,75 comprensivo di IVA e CPA; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 06/02/2013 dall'avv. Nicola COLELLA e l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale Avv. Vittorio TRIGGIANI
- L'incarico difensivo conferito al legale interno Lucrezia Gaetano è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al ricorso di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

- La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.756,75 comprensiva di IVA e CPA è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:
€ 4.756,75 per la fase del merito del giudizio.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.795,77 inclusi IVA e CPA.

- Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale Lucrezia Gaetano, a norma del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile della spesa, da sostenersi dalla Regione Puglia sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al ricorso di cui in premessa, a mezzo dell' Avv.Nicola COLELLA e dell'avv. Lucrezia Gaetano, legale interno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Nicola COLELLA;
- l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato

a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2013, n. 1048

Cont. 396/13/GR. TAR Puglia sede di Bari - AMPLIFON s.p.a. c/ Regione Puglia. Ratifica nomina legale esterno avv. Gennaro Notarnicola.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- La AMPLIFON S.p.A. ha presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari ricorso, notificato in data 12/3/2013, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica n. 3 dell'11/1/2013, nelle parti in cui ha escluso dall'elenco regionale definitivo delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 dell'Allegato 1 al D.M. 332/1999 con spesa a carico del SSR n. 5 filiali pugliesi della medesima società; degli atti presupposti richiamati dalla determinazione medesima; dei verbali delle visite effettuate sulle filiali di Putignano e Manduria e dei pareri espressi dalle ASL di riferimento; della nota dirigenziale prot. AOO151/5.2.2013 n. 1373; dei provvedimenti di notifica dell'elenco regionale definitivo de quo alle filiali pugliesi AMPLIFON escluse dallo stesso; nonché di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso; Contestualmente ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del conseguente danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente e la relativa condanna;

- Successivamente, in data 3/4/2013, la medesima società ricorrente ha notificato motivi aggiunti nel ricorso di che trattasi;
- Il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità con nota prot. AOO 152 3680 del 5/4/2013 ha fornito relazione sui fatti di causa;
- Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio (R.G. 365/13) e con proprio provvedimento datato 10/4/2013, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo all'avv. Gennaro Notarnicola (codice U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato all'avv. Gennaro Notarnicola è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.900,00, oltre IVA (€ 2.162,16) e CAP (€ 396,00), il tutto per l'importo complessivo di € 12.458,16, come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 10/4/2013.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse, attesa l'urgenza, la complessità e l'interesse sostanziale dell'Amministrazione; Settone di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.458,16, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 12.458,16 - di cui € 9.900,00 (imponibile), € 2.162,16 (IVA), € 396,00 (CAP) - per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.500,00, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV- lett. K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Puglia di cui in premessa a mezzo dell’avv. Gennaro Notarnicola;
- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2013, n. 1100

Cont. 98/12/SI - Tribunale Civile di Bari - Sez. distaccata di Altamura - Sig. S.P. c / Regione Puglia. Ratifica Incarico all’Avv. Giovanni Sivo - Legale interno.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Sicchitiello Pietro ha proposto, davanti al Tribunale di Bari, - Sez. distaccata di Altamura -, istanza ex art. 624, comma III, c.p.c. richiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione azionata dal Servizio Contenzioso Amministrativo per recuperare un credito regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 3.05.2013, ha conferito all’Avv. Giovanni Sivo dell’Avvocatura Regionale l’incarico di difendere l’Amministrazione nel giudizio in esame.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

(Valore della controversia: Euro 860,66 - Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo.)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente;
- Di ratificare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1113

Cont. n. 941/11/LO. Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale dott. Doronzo Ruggiero in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con istanza del 30/05/2011, acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in pari al n. 11/L/ 11430, il dott. Ruggiero Doronzo, dipendente regionale in servizio presso l'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari, chiedeva il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Carmine Di Paola nel giudizio di responsabilità penale n.2885/05 RG mod. 21,promosso in data 2004, in cui era convenuto dinanzi al Tribunale di Trani;
- in data 16/02/2011 il GIP del Tribunale di Trani, Dott.Roberto Oliveri del Castillo, in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M.,emetteva Decreto di archiviazione ex art. 410 c.p.p. n. 2821/10 del 16/02/2011, depositato in data 30/04/2011 - tipo Proscioglimento "per fatto privo di rilevanza/insussistenza";-
- in allegato alla predetta istanza, il Sig. Doronzo inviava la nota specifica rimessagli dall'avv. Carmine Di Paola relativa alle prestazioni professionali eseguite in suo favore nel procedimento penale di che trattasi, per l'importo complessivo di € 3.372,42,corredata da relative fatture già quietanzate n.19/2010(acconto) e n.41/2011;
- preso atto dell' esito favorevole dell'istruttoria preliminare sulla sussistenza dei presupposti per la concessione del patrocinio de quo ed acquisito il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa" nei limiti regolamentari"(minimi professionali), espresso dall'Avvocato Coordinatore, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera h della L.R. n. 18/2006, l'importo richiesto veniva rideterminato d'ufficio nella minore somma di € 3.288,17;
- pertanto, si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente ed alla connessa variazione di bilancio -esercizio 2013- per l'importo di € 3.288,17, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonchè alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di € 3.288,17 relativa al riconoscimento del debito nei confronti del dott. Ruggiero Doronzo a titolo rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 3130 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.288,17 (senza ritenuta d'acconto), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 3130 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.288,17 a favore del dott. Ruggiero Doronzo, a titolo rimborso oneri di patrocinio;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 3.288,17, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria";
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1114

Cont. 478/97/FR - TAR Bari - Ferrovie del Gargano s.r.l. c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Giuseppe Cipriani (legale esterno), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al TAR Bari la s.r.l. Ferrovie del Gargano chiedeva l'annullamento della deliberazione di G.R. n. 6492/1996, di concessione alla predetta società degli autoservizi interurbani - già in affidamento precario all'ATAF di Foggia - limitatamente alla parte in cui prescrive l'utilizzo del materiale rotabile ex ATAF mediante locazione alle condizioni di cui all'art. 15 L.R. 13/82.
- Con deliberazione n° 4230 del 7/7/1997 la G.R. nominava rappresentante e difensore per l'Ente Regione Puglia l'avv. Giuseppe Cipriani, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: Indeterminabile di particolare importanza; Settore di spesa: Trasporti)

- Il Tribunale adito, con sent. n° 2453/06, respingeva il ricorso di che trattasi, compensando le spese di giudizio.
- L'avv. Giuseppe Cipriani, avendo esaurito la propria attività, con lett. datata 30/4/2008, sollecitata in data 15/5/2009 ed integrata con ultima del 3/4/2013, chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività espletata a far tempo dal 02/04/2004, in qualità di legale del libero foro, allegando apposita nota specifica, con Onorario adeguato ai minimi tariffari, quantificata in complessivi € 21.092,95 (comprensivi di IVA, CAP e spese).
- Alla luce della D.G.R. n° 2328 del 24/10/2011 lett. F) ed a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di liquidazione, la parcella presentata è stata rideterminata ex officio in complessivi € 11.064,13.
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, per l'importo complessivo di € 11.064,13 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2013 -, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 11.064,13 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Giuseppe Cipriani, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 11.064,13 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 11.064,13, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Giuseppe Cipriani;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 11.064,13 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1115

Cont. 2265/07/SI - Tribunale di Bari - APIM c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Francesca RICCIO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1278 del 31/07/2007, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Francesca Riccio per la costituzione nel giudizio dinanzi al

Tribunale di Bari promosso dall'APIM (assoc. Piscicoltori) di Brindisi ex art. 700 c.p.c. per il pagamento di € 190.000,00 per aver effettuato corsi di formazione professionale ex POR MISURA 4.20 ASSE IV.

(Valore della controversia: € 190.000,00; Settore di spesa: Formazione Professionale)

- La spesa di € 1.000,00 prevista nella D.G.R. 1278/07 a titolo di acconto sulle competenze professionali non risulta liquidata.
- Il Tribunale di Bari con sentenza n. 2571/07 del 14/09/2007 ha respinto il ricorso ex art. 700 condannando la parte attrice alle spese per € 2.500,00 oltre oneri di legge.
- L'avv. Francesca Riccio, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 13/10/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, con gli onorari maggiorati del 30% stante l'esito favorevole con ripetizione delle spese, dell'importo di € 14.595,18 compreso € 15,20 spese esenti, CAP (2%) e IVA (20%) nulla per l'acconto in quanto non percepito.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata in € 15.004,95 adeguando il CAP al 4%, e l'IVA al 21%, compreso spese esenti e ritenuta fiscale.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 15.004,95 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 15.004,95 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Francesca Riccio, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 15.004,95 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 15.004,95 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Francesca Riccio;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 15.004,95 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1116

Cont. 1960/06/CA - Tar Puglia sez. Lecce - Lanzillotti Maria Rosaria c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Francesca RICCIO, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 67 del 06/02/2007, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Francesca Riccio per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Puglia sez. Lecce promosso dalla sig.ra Lanzillotti Maria Rosaria al fine di chiedere l'annullamento previa sospensiva della determinazione del dirigente del Settore Foreste n. 887/2006 ad oggetto: diniego di nulla osta forestale per lavori di movimento terra atti alla realizzazione di struttura precaria per la vendita di prodotti agricoli in località S. Sabina agro di Carovigno e l'ordine del ripristino dei luoghi.

Valore della controversia: indeterminabile modesto; Settore di spesa: Risorse Agroalimentari

- Con la determinazione n. 47 del 16/02/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tar Puglia sez. Lecce con sentenza n. 1701/07 del 07/02/2007 ha accolto il ricorso compensando le spese.
- L'avv. Francesca Riccio, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 18/05/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, con gli onorari minimi, dell'importo di € 3.834,15 compreso € 8,65 spese esenti, oltre CAP e IVA non detratto l'acconto percepito.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata in € 3.794,56 per la detrazione dell'acconto percepito e applicando le aliquote relative al CAP 4%, e all'IVA 21%, compreso spese esenti e ritenuta fiscale.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno conta-

bile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.794,56 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.794,56 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Francesca Riccio, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.794,56 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 3.794,56 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Francesca Riccio;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 3.794,56 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1117

Cont. 610/09/L - Tar Puglia Bari - Italcave spa c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Marco LANCIERI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1421 del 04/08/2009, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Marco Lancieri per resistere nel giudizio dinanzi al Tar Puglia Bari promosso dalla Italcave spa, per l'annullamento previa sospensiva della determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n 67/2009 ad oggetto: prescrizione in ordine allo smaltimento di rifiuti.

(Valore della controversia: € da 51.700,00 a 103.300,00 Settore di spesa: Gestione Rifiuti)

Con la determinazione n. 840 del 10/09/2009 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto dei compensi.

Il Tar Puglia Bari con sentenza n. 3330/09 del 04/11/2009 ha accolto in parte il ricorso compensando le spese.

L'avv. Marco Lancieri, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettere del 25/01/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando la nota specifico, con gli onorari minimi maggiorati del 15% stante l'esito parzialmente favorevole con spese compensate, dell'importo di € 9.319,06 compreso CAP e IVA (20%), detratto l'acconto liquidato e percepito.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 8.354,27 compreso CAP, IVA, e Ritenuta fiscale già detratto l'acconto, per i motivi seguenti: è stata adeguata l'aliquota IVA dal 20 al 21%, è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Marco Lancieri con la nota del 19/11/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 20/11/2012 al n. 11/L/21391.

Con la determinazione n. 840 del 10/09/2009 risulta assunto l'impegno di spesa di € 8500,00 ora disponibile per € 7.500,00 stante la pregressa liquidazione dell'acconto pari ad € 1.000,00 compreso cap e iva, che copre solo in parte la spesa da liquidare peraltro detto impegno è soggetto alla perenzione amministrativa e sarà riscritto con la determinazione di liquidazione.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 854,27 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 8.354,27 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Marco Lancieri, si provvede per € 854,27 mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) al contestuale

impinguamento del Cap. 1312 e per € 7.500,00 con la successiva iscrizione del residuo perento 2009 a seguito della determinazione di liquidazione e pagamento dei compensi de quo.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 8.354,27 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 854,27 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Marco Lancieri;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 8.354,27 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1118

Cont. n. 27/96/S/TR/SH/SI-Tribunale di Bari-Gea Immobiliare S.p.a. c/ Regione Puglia. Competenze professionali C.T.U. rag. Mario Lucafò. Riconoscimento del debito fuori bilancio. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso al Pretore di Bari, la Gea Immobiliare S.p.a, proprietaria di un immobile sito in Bari alla Via Amendola nn.69 e 79 condotto in locazione dalla Regione Puglia, chiedeva la rideterminazione del canone con aggiornamento ISTAT a decorrere dall'inizio del rapporto;
- con provvedimento n. 19 del 25/01/2000 la G.R. deliberava di costituirsi nel giudizio di che trattasi a mezzo dell'avv. Fedele Sindaco;

- con sentenza n. 3152/2011 il Giudice Unico del Tribunale di Bari, dr. Giuseppe Di Sabato condannava la Regione Puglia al pagamento, in favore della ricorrente, di € 74.685,81 oltre interessi legali, compensando le spese di giudizio;
- in corso di causa veniva nominato Consulente Tecnico d'Ufficio il rag. Mario Lucafò - con Decreto emesso in data 17/07/2009 il Giudice della 1° Sezione Civile del Tribunale di Bari Dott. Michele Prencipe, liquidava a favore del C.T.U., per l'attività da questi espletata, la somma di € 210,28 di cui € 110,28 per onorario, oltre accessori di legge, ponendo il tutto, in via di anticipazione, a carico della Regione Puglia, parte resistente;
- il professionista, pertanto, con prima nota del 20/05/2010 chiedeva all'Ente il pagamento della somma complessiva di € 218,69 comprensiva di CNPR (Cassa Nazionale Ragionieri), senza I.V.A.;
- con raccomandata a.r. del 23/04/2013 Prot. n. 11/L/7277 lo stesso inviava altra nota specifica per un totale di € 264,61, comprensiva di I.V.A. e CNPR, al lordo di ritenuta d'acconto, sollecitando il pagamento, ed intimando, in caso negativo, di attivare idonea azione legale;
- preso atto che non risulta adottato il provvedimento di impegno della citata spesa, si rende necessario, pertanto, che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del C.T.U. per l'importo complessivo di € 264,61 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2013, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di € 264,61 si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 264,61 a favore del rag. Lucafò si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312 del bilancio corrente;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 264,61, a titolo pagamento competenze professionali a favore del rag. Mario Lucafò;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 264,61 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 46/2012 art.12 co.2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1121

Cont. 196/79/MO - L Corte di Appello di Lecce. B.G. c/ Regione Puglia. Impugnazione sentenza del Tribunale di Lecce n. 790/2012. Ratifica nomina legale esterno avv. Giampietro Rossiello.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

A seguito della sentenza della Corte dei Conti n.13/1991, la Regione Puglia ha esperito la procedura esecutiva immobiliare in danno del sig. G.B. e da quest'ultimo opposta dinanzi al Tribunale di Lecce.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n.790/2012, ha rigettato l'opposizione dell'esecutato.

Visto l'appello proposto dal sig. B.G. alla Corte di Appello di Lecce per la riforma della sentenza favorevole alla Regione Puglia, il Vice Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricor-

rendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, in data 17/05/2013, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia al medesimo difensore del giudizio di primo grado, avv. Giampiero Rossiello, nato a Bari il 25/12/1960.

Si dà atto che il mandato all'avv. Giampietro Rossiello è stato conferito in per un importo predefinito pari ad € 6.750,00, oltre IVA (€ 1.474,20) e CAP (€270,00); il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile intermedio aumentato del 25%; Settore di spesa: Contratti e Appalti).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.494,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 8.494,20 IVA (€ 1.474,20) e CAP (€ 270,00) inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari al 30% dell'importo pattuito, ovvero ad € 2.548,26 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente

atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Appello di Lecce nel giudizio promosso dal sig. B.G. a mezzo dell'avv. Giampiero Rossiello;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1123

Cont. 621/13/SI - Corte di Appello di Bari - Regione Puglia c/ Sig. L.V. altri. Ratifica Incarico all'Avv. Giovanni Sivo - Legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno responsabile del procedimento e

confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. Vito Liturri + altri hanno proposto, davanti al Tribunale di Bari, ricorso in opposizione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento emessa dal Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, con la quale si ordinava il pagamento della somma di Euro 1.010,33 per aver abusivamente realizzato il taglio di alberi all'interno di superficie boscata, costituente il letto alluvionale della lama "Guidotti".

Il Tribunale di Bari accoglieva il ricorso con Sentenza n. 123 del 2.03.2012.

Il Servizio Contenzioso Amministrativo con nota prot. n. AOO_ 149 - 11639 de 26.04.2013 propone che l'Avvocatura Regionale si appelli alla suddetta sentenza.

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta Regionale, in data 6.5.2013, ha conferito all'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale l'incarico di proporre l'appello dinnanzi alla Corte di Appello di Bari.

Il predetto incarico è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva della Avvocatura delle Regione Puglia;

(Valore della controversia: Euro 1.300,00 - Settore di spesa: Servizio Contenzioso Amministrativo.)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria la relazione del Presidente.
- Di ratificare l'operato del presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato Regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2013, n. 1144

Contt 1912-1913-1914/04/DL - Vitone +altri c/ Comune di Bari. Regione Puglia - Ministero Beni ed Attività Culturali - Sud Fondi srl. Cont. 3357/04/dl Gestim srl c/ comune Bari. Regione Puglia - Ministero Beni ed Attività Culturali - Sud Fondi srl Cont. 28/05/dl. Cappabianca comune Bari. Regione Puglia - Ministero Beni ed Attività Culturali - Sud Fondi srl Corte Appello Bari. Ratifica incarichi difensivi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura., riferisce quanto segue:

Con distinte sentenze nn. 370-371-372-375-376/09, il Tribunale di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO nei giudizi ivi instaurati a cura degli acquirenti degli immobili costruiti nell'area di "Punta Perotti", oltre che dalle società proprietarie di porzioni di suolo insistenti nella medesima area, nei confronti del Comune di Bari, della Regione Puglia, del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, nonché della società SUD FONDI srl.

Con distinti atti di citazione, notificati ritualmente alla Regione Puglia, gli attori, soccombenti in I grado, hanno proposto appello avverso le citate sentenze innanzi alla Corte di Appello di Bari,.

Valutata la necessità e l'urgenza di costituirsi nei citati giudizi, attesa l'infondatezza delle avverse censure, oltre che l'assoluta estraneità della Amministrazione Regionale alle vicende lottizzatorie dell'area sita in Bari e meglio nota come "Punta Perotti", il Presidente della GR ha confermato quali difensori dell'Amministrazione il prof. Avv. Francesco Paparella e l'avv. Sabina Ornella di Lecce, difensori nei giudizi di I grado, conferendo Loro distinti mandati difensivi.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare i citati mandati difensivi, conferiti in via di urgenza.

SETTORE DI SPESA - URBANISTICA

VALORE DELLA CAUSE. Cont. 1913/04/DL 12.536.736,77- Cont. 1913/04/DL. Da Euro 1.549.400,01 a 2.582.300,00- Cont. 1914/04/DL. 6.061.377,78 - Cont. 3357/04/DL. 2.000.000,00 - Cont. 28/05/DL da Euro 1.549.400,01 a 2.582.300,00

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 50.00,00, oltre IVA e CAP, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

L'acconto da corrispondere al prof.avv. Francesco Paparella, a valere sulla spesa complessiva

sopra indicata, è pari ad € 20.000,00, IVA e CAP inclusi.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale Sabina Ornella di Lecce secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Appello di Bari
- di nominare rappresentanti e difensori della Regione il prof. Avv. Francesco Paparella e l'avv. Sabina Ornella di Lecce
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio

finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1160

Cont. 874/08/B-FO - Tribunale di Brindisi Sez. Lavoro - Albano Guglielmo c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Vittoria Rosato, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il sig. Albano Guglielmo proponeva ricorso, al Tribunale di Brindisi Sez. Lavoro, per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 72 della L.R. 1/05, nonché la conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio.
- Con deliberazione n° 1974 del 30/9/2008 la G.R. ratificava il mandato difensivo conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 30/6/2008, all'avv. Vittoria Rosato, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: Indeterminabile.; Settore di spesa: Personale)

- Con determinazione dirigenziale n. 917 del 28/10/2008 si provvedeva ad impegnare la spesa di € 500,00 sul Cap. 1300 del Bilancio 2008, da liquidare in favore del prefato legale a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Giudice del Lavoro di Brindisi, con sent. n. 3577/10, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha

condannato la R.P. a riliquidare il trattamento di fine servizio ed a rimborsare le spese di lite a favore del ricorrente.

- L'avv. Vittoria Rosato, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. datata 22/11/2010, sollecitata con lett. del 27/3/2013 (che riporta una riduzione del 10% del compenso) ed ultima del 28/5/2013, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota spese quantificata in € 4.822,10.
- Il predetto professionista ha precisato, peraltro, di aver aderito al regime fiscale semplificato di cui alla L. 244/07 - ex art. 1, commi 96-117 (operazioni esenti da IVA ed a ritenuta di acconto).
- Da un indagine effettuata presso il Servizio Ragioneria, risulta che il predetto professionista non ha effettivamente incassato alcun acconto.
- *Pertanto. l'impegno assunto sul Cap. 1300 del Bilancio 2008 con il citato A.D. n° 917/2008, ha generato un residuo passivo, divenuto perento, per € 500,00; conseguentemente si procederà alla reiscrizione del predetto importo, in fase di liquidazione da eseguirsi con successiva determinazione dirigenziale.*
- Riscontrata la regolarità della parcella, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi (operando la riduzione proposta). € 4.822,10;
- Atteso che detto "residuo perento" (€ 500,00) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 4.822,10) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione del bilancio 2013, limitatamente alla residua somma di € 4.322,10 (€ 4.822,10 - 500,00), con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.822,10 relativa al riconoscimento del debito

fuori bilancio, a titolo di pagamento competenze professionali in favore dell'avv. Vittoria Rosato, si provvede, limitatamente alla residua somma di € 4.322,10 (derivante dalla differenza tra l'importo complessivamente dovuto (€ 4.822,10) ed il residuo perento (€ 500,00) da risciversi), mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.822,10, (di cui € 500,00 quale residuo passivo perento da risciversi), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio per complessivi € 4.822,10, a titolo di competenze professionali in favore dell'avv. Vittoria Rosato;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 46/2012;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1161

Contt. 25, 26, 27, 40, 101, 102, 103, 104, 202, 263, 264, 404, 490, 697/08/DL Trib Brindisi - Martucci + 13 c/Regione Puglia, competenze professionali avv. Colomba VALENTINI, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 2178 del 14/11/2008, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Colomba Valentini per resistere nei giudizi dinanzi al Tribunale di Brindisi promossi dai sigg. F. Martucci ed Altri 13 per l'accertamento del diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità e conseguente declaratoria del diritto ad usufruire dei previsti benefici legislativi.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Lavoro)

Con la determinazione n. 1138 del 11/12/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 2.450,98 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali in ragione di € 175,07 per ciascun contenzioso.

Il Tribunale Brindisi con sentenze n. 3455, 3456, 3457, 3458/2009, (247/2010 6 giudizi), 1904, 1905, 1906, 1907/10 ha accolto i ricorsi condannando l'Inps e la Regione alle spese.

L'avv. Colomba Valentini, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 17/06/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando 3 note specifiche dell'importo di € 11.711,20 e € 11.853,01 più € 15.740,71 (per 6 giudizi riuniti nell'udienza di discussione 40.../08/DL) per un totale di € 39.304,92 compreso € 258,27 spese esenti, CAP e IVA (20%), non detratto l'acconto..

A seguito di istruttoria, le parcelle sono state rideterminate in € 27.463,87 compreso CAP, IVA(21%), Spese esenti e Ritenuta fiscale, per il calcolo dei diritti nella misura minima dello scaglione indeterminabile; per la rettifica degli onorari relativi alla voce assistenza in udienza pari ad € 180,00 (4 udienze per cont. 40.../08/DL) e € 225,00 (5 udienze per cont. 263.../08/DL); è stata adeguata l'IVA al 21%; è stato detratto l'acconto fattura n. 98/08 e applicata la riduzione del 10% ai compensi proposta dall'avv. Colomba Valentini con nota del 16/01/2013 agli atti dell'Avvocatura Regionale al n. 11/L/981 del 17/01/2013.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve*

presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 27.463,87 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 27.463,87 per compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Colomba Valentini, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 27.463,87 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 27.463,87 per compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Colomba Valentini;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 27.463,87 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1162

Cont. 1282/06/FR - Tar Puglia sez. Lecce - Lido Oasi sas c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Anna DEL GIUDICE, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1176 del 04/08/2006, la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Anna Del Giudice per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tar Puglia sezione di Lecce promosso dal Lido Oasi s.a.s. per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento allegato alla nota 20/6037/P del 22/06/2006 ad oggetto sentenza CDS VI sezione 3998/2005 e di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio)

Con la determinazione n. 656del15/09/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Tar Puglia Lecce sez. I con sentenza n. 950/09 del 05/03/2008 ha respinto il ricorso condannando la parte Attrice alle spese e la procedura per il recupero delle stesse è stata attivata dall'Ufficio Contenzioso Amministrativo di Lecce.

L'avv. Anna Del Giudice, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 29/04/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica, con gli onorari maggiorati del 30%

stante l'esito favorevole con ripetizione delle spese, dell'importo di € 5.929,78 compreso € 249,50 spese esenti, CAP e IVA (20%), detratto l'acconto percepito giusta fattura 10/2006.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in € 5.169,87 compreso CAP, IVA(21%), Spese esenti € 249,50 e Ritenuta fiscale, per i seguenti motivi: gli onorari per la voce studio della controversia pari a € 689,00 è stata ridotta in € 585,65 in quanto per la seconda parte in causa tale voce spetta nella quota minima ridotta del 30%, è stata adeguata l'aliquota IVA al 21% nonché è stata applicata la riduzione delle competenze del 10% proposta dall'avv. Anna Del Giudice con la nota del 10/12/2012 acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 12/12/2012 al n. 11/L/22927.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *“non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio”* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *“si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio”*.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 5.169,87 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2013, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.169,87 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Anna Del Giudice, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.169,87 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 5.169,87 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Anna Del Giudice;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 5.169,87 mediante la variazione di

bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell’Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1163

Cont. 339/95/CO - Consiglio di Stato - Ricerche Radiologiche s.r.l. c/Regione Puglia - Prof. Avv. Luciano GAROFALO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 502 del 14/05/2002, la Regione Puglia ha conferito mandato al prof. avv. Luciano Garofalo per resistere nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato promosso dalla S.r.l. Ricerche Radiologiche per l’annullamento e la riforma della sentenza 2868/2001 resa dal Tar Puglia Bari inerente la DGR 3679/1992.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità)

- Con la predetta deliberazione n. 502 del 14/05/2002 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 1.200,00 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Il Consiglio di Stato con decreto del 26/09/2011 ha dichiarato perento il ricorso de quo.

Il prof. avv. Luciano Garofalo, avendo esaurito l’attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 27/11/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica in seguito rettificata, con nota fax del 31/10/2012 per la decurtazione dei diritti non dovuti dinanzi alle Magistrature Superiori, nel minore importo di € 3.834,90 compreso CAP, IVA e detratto l’acconto percepito giusta fattura 139/2002.

A seguito di istruttoria, la parcella é stata rettificata in € 280,79 compreso CAP (4%), IVA (21%), e ritenuta fiscale, per i motivi seguenti: sono stati ricalcolati gli onorari per adeguarli ai valori minimi dello scaglione indeterminabile come previsto nella delibera d’incarico 502/2002.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l’impegno di spesa da assumere all’atto del conferimento dell’incarico defensionale “*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l’onorario dovuto per l’intero giudizio*” e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l’impegno contabile assunto al momento dell’incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale “*si incorre in un’ipotesi di debito fuori bilancio*”.

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall’Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l’impegno preventivo dell’intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 280,79 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa varia-

zione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 280,79 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dal prof. avv. Luciano Garofano (Studio Associato) si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 280,79 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 280,79 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dal prof. avv. Luciano Garofano (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 280,79 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 46/2012, art. 12, comma 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1166

Cont. 682/13/CA. Tar Bari. Ordine Dottori A. e F. c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, l'Ordine dottori Agronomi e Forestali, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della G.R. n. n. 243 del 18/2/2013, nella parte in cui ha stabilito che entro due anni dalla data di adozione della presente deliberazione, i Centri di Assistenza dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti: presenza sul territorio regionale, con la funzionalità di almeno 30 Unità Operative Locali, almeno in un numero di 3 UOL per Provincia; reale rappresentatività di utenti, con il possesso di almeno n. 10.000 fascicoli aziendali validi a livello regionale.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 24/5/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella del Foro di Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 9.900,00, oltre IVA e CAP e spese (€ 100,00), il tutto come predeterminato con il prefato legale in data 23/5/2013, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Area Politiche e Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.558,16, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 12.458,16 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 100,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a

valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.000,00, oltre IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar di Bari a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1167

Cont. 693/13/CA. Tar Bari. C. s.r.l. altri c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, la CAAFE-NAPI s.r.l. + 3, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della G.R. n. n. 243 del 18/2/2013, nella parte in cui ha stabilito che entro due anni dalla data di adozione della presente deliberazione, i Centri di Assistenza dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti: presenza sul territorio regionale, con la funzionalità di almeno 30 Unità Operative Locali, almeno in un numero di 3 UOL per Provincia; reale rappresentatività di utenti, con il possesso di almeno n. 10.000 fascicoli aziendali validi a livello regionale.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 24/5/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella del Foro di Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 8.100,00, oltre IVA e CAP e spese (€ 100,00), il tutto come predeterminato con il prefato legale in data 24/5/2013, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Area Politiche e Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 10.293,04, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 10.193,04 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 100,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.500,00, oltre IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar di Bari a mezzo dell'avv. Sabino Persichella;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2013, n. 1168

Cont. 727/13/CA. Tar Bari. CAA L.P. 2 c/ Regione Puglia. Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Sabino Persichella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato, il CAA Liberi Professionisti sr.l. + 2, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della G.R. n. n. 243 del 18/2/2013, ove occorra dell'attività istruttoria non conosciuta del Dirigente dell'Ass.to alle Risorse Agroalimentari, dell'allegato C alla deliberazione impugnata in via principale e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari, vista l'urgenza, con proprio provvedimento del 4/6/2013, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabino Persichella del Foro di Bari.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 2.500,00, oltre IVA e CAP, il tutto come predeter-

minato con il prefato legale in data 4/6/2013, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di Spesa: Area Politiche e Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.146,00, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.146,00 IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 500,00, oltre IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar di Bari a mezzo dell'avv. Sabino Persichella.

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**